

Statuto Sociale dell'Associazione Culturale

" Omnia "

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata " **Omnia** ".

L'Associazione ha sede nel Comune di Centola, in via Nazionale, 26 – 84070 frazione S.Nicola.

E' retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 28/96 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano, oltreché a norma della Legge Regionale n° 22/93 che le consente di essere considerata Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e inserirsi all'art. 10 del D.Lgs. n° 460 del 4.12.1997.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità e Attività dell'Associazione

Art. 2 Finalità

L'Associazione denominata "**Omnia**", senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei seguenti settori:

1. Beneficenza;
2. Istruzione;
3. Formazione;
4. Manifestazioni sportive;
5. Tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
6. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
7. Ricerca scientifica;
8. Promozione della cultura e dell'arte.
9. Manifestazioni gastronomiche

L'Associazione "**Omnia**" per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa.

Art. 3 Attività

L'Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

promozione della cultura e dell'arte attraverso un'attenta ricerca, valorizzando le cose di interesse artistico e storico in perfetta armonia con la natura e l'ambiente perseguendo finalità di solidarietà sociale.

Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non sono rese nei confronti degli associati o partecipanti, ma sono dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate a livello fisico, psichico, economico, sociale o familiare componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Se tra i beneficiari delle attività vi sono i propri soci, associati o partecipanti, le finalità di solidarietà sociale si intendono ugualmente realizzate se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio sopra dette.

TITOLO III

I Soci

Art. 4 I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto la Scrittura Privata e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

I Soci dell'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all'Assemblea.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e, se maggiorenni, di votare direttamente e non per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto. Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

TITOLO IV ***Gli Organi Sociali***

Art. 5 Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite hanno durata di 1 (uno) anno, e sono confermate tacitamente anche per gli anni successivi se entro un mese dalla naturale scadenza non si procede al rinnovo delle stesse cariche.

Art. 6 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

E' convocata invece in seduta *straordinaria* per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea *ordinaria* o *straordinaria*, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, ai soci almeno cinque giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione. Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del c.c. le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria

- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri dell'Associazione, eletti tra i Soci Fondatori.

Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;

sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di un anno e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa,

presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

TITOLO V

Il Patrimonio e le Entrate dell'Associazione

Art. 12 Il Patrimonio - Le Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

TITOLO VI ***Il Bilancio***

Art.13 Il Bilancio

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le uscite relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione di attività istituzionali o attività direttamente connesse.

TITOLO VII ***Modifiche dello Statuto e Scioglimento***

Art. 14 Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma degli art. 21 c.c.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D. Lgs. N. 460/97.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

TITOLO VIII

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 16 settembre 1996, N. 28, al D. Lgs. N. 460/97 e alle loro eventuali successive variazioni.

...(omissis)...